



Comunicazione UFRC 3/15

23 dicembre 2015

Iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia nel registro di commercio

I. Situazione iniziale

- 1 Dal 1° gennaio 2016, data d'entrata in vigore delle modifiche del Codice civile (CC)¹ previste dalla legge federale del 12 dicembre 2014² concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (qui di seguito LGAFI), tutte le fondazioni di diritto privato saranno obbligate a farsi iscrivere nel registro di commercio, comprese le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia, che ne erano esentate.
- 2 La nuova ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)³, adottata dal Consiglio federale l'11 novembre 2015, precisa le modifiche legislative previste nella LGAFI. Attua⁴ le nuove disposizioni del CC mediante un adeguamento dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)⁵, che entrerà anch'esso in vigore il 1° gennaio 2016.

II. Scopo della comunicazione

- 3 La presente comunicazione si propone di informare gli uffici del registro di commercio in merito alle modifiche dell'ORC e di chiarire le regole applicabili all'iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia nel registro di commercio. Completa le informazioni contenute nella comunicazione UFRC 1/15 del 24 giugno 2015⁶, che presentava le ripercussioni della LGAFI sul diritto societario.
- 4 Alcune questioni legate all'iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia non sono trattate nell'ordinanza. Riguardano in particolare le verifiche del carattere ecclesiastico di una fondazione da parte delle autorità del registro di commercio, le comunicazioni con le autorità di vigilanza sulle fondazioni e l'iscrizione di menzioni specifiche nel registro di commercio.
- 5 Un certo numero di fondazioni ecclesiastiche e di famiglia si sono già fatte iscrivere nel registro di commercio su base volontaria. Nel corso degli anni i Cantoni hanno adottato prassi talvolta differenti in materia. Si constata peraltro che i criteri che definiscono il carattere ecclesiastico di una fondazione non sono applicati in maniera uniforme. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto, il problema rischia di accentuarsi. Rammentando i criteri giurisprudenziali e precisando le verifiche da effettuare al momento dell'iscrizione, la presente comunicazione mira a uniformare la prassi ed evitare che alcune fondazioni si sottraggano abusivamente alla vigilanza statale cui sono sottoposte le fondazioni classiche.

¹ RS [210](#).

² [RU 2015.1389](#); per quanto riguarda l'attuazione nel diritto societario della legge GAFI cfr. la [comunicazione UFRC 1/15](#) del 24 giugno 2015.

³ RS [955.01](#) ;

⁴ Allegato 2 n. 2 ORD.

⁵ RS [221.411](#).

⁶ Cfr. nota a piè di pagina 2.

III. Modifiche dell'ORC

6 Il 1° gennaio 2016 entreranno in vigore le seguenti modifiche dell'ORC:

Documenti giustificativi	<u>Art. 94 cpv. 1 lett. c ORC</u> Le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia non sono obbligate a designare un ufficio di revisione e non sono pertanto tenute a fornire un documento giustificativo relativo alla designazione di tale ufficio.
Assenza di atto costitutivo	<u>Art. 181a ORC</u> Le fondazioni ecclesiastiche la cui costituzione non può più essere provata dall'atto costitutivo originale potranno essere iscritte sulla base di un verbale dell'organo superiore della fondazione che ne conferma l'esistenza. Questa possibilità, prevista nelle disposizioni transitorie dell'ordinanza, riguarda soltanto le fondazioni ecclesiastiche costituite prima del 1° gennaio 2016. Il verbale deve contenere le informazioni seguenti: <ul style="list-style-type: none">- il nome della fondazione;- la sede e il domicilio legale;- la data di costituzione della fondazione risultante dagli atti oppure, qualora la data non risultasse dagli atti, la data presunta di costituzione;- lo scopo;- il rimando ai documenti sui quali si fondano le indicazioni relative alla data di costituzione e allo scopo;- gli organi e il tipo di amministrazione;- i membri dell'organo superiore;- le persone autorizzate a rappresentare la fondazione.
Contenuto dell'iscrizione	<u>Art. 95 cpv. 1 lett. e ORC</u> Per le fondazioni ecclesiastiche iscritte sulla base di un verbale dell'organo superiore della fondazione, la data di costituzione menzionata nel registro di commercio coincide con quella indicata nel verbale. Se è specificato soltanto l'anno, sarà iscritto il 1° gennaio dell'anno in questione ⁷ .

IV. Iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia

7 La LGAFI ha eliminato l'esenzione dall'iscrizione nel registro di commercio di cui beneficiavano le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia. Le fondazioni esistenti dovranno farsi iscrivere entro cinque anni⁸. Per quelle costituite dopo il 31 dicembre 2015, l'iscrizione ha effetto costitutivo. Acquisiranno la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio. Questa modifica legislativa non riguarda le fondazioni di carattere ecclesiastico rette dal diritto pubblico. La loro iscrizione nel registro di commercio continua a essere disciplinata dalle regole sull'iscrizione degli istituti di diritto pubblico⁹.

8 Contrariamente alle fondazioni classiche e a quelle di previdenza, in linea di massima le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia non sottostanno al controllo dello Stato¹⁰ e sono esentate dall'obbligo di designare un ufficio di revisione. Le fondazioni che presentano anche elementi di una fondazione classica o di previdenza (le cosiddette fondazioni miste) non beneficiano di tali esenzioni e sottostanno al regime ordinario.

⁷ Rapporto esplicativo dell'11 novembre 2015 concernente l'ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI, pag. 13, disponibile sul sito internet dell'amministrazione federale <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59396>.

⁸ Cfr. il titolo V. qui sotto.

⁹ Art. 106-108 ORC.

¹⁰ L'art. 87 cpv. 1 CC riserva la competenza dei Cantoni di sottoporre le fondazioni ecclesiastiche a una vigilanza di diritto pubblico cantonale.

9 Se al momento dell'iscrizione una fondazione di diritto privato fa valere il suo carattere speciale per essere esentata dagli obblighi imposti alle fondazioni classiche (designazione di un ufficio di revisione e comunicazione all'autorità di vigilanza sulle fondazioni), l'autorità del registro di commercio deve verificare d'ufficio se i criteri per una fondazione ecclesiastica o di famiglia sono adempiuti. Se non lo sono, la fondazione potrà essere iscritta soltanto se sottostà al regime applicabile alle fondazioni classiche. In caso di dubbio in merito alle condizioni d'esenzione dal regime previsto per le fondazioni classiche, la questione deve essere decisa dall'autorità di vigilanza sulle fondazioni¹¹.

10 Gli elementi principali da considerare al momento dell'iscrizione di una fondazione ecclesiastica o di famiglia sono riassunti nelle tabelle seguenti.

a) Iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche

<p>11 Fondazione di diritto privato</p>	<p>Soltanto le fondazioni di diritto privato ai sensi degli articoli 80 segg. CC possono essere iscritte come fondazioni nel registro di commercio.</p> <p>In linea di principio l'esistenza di una fondazione di diritto privato deve risultare dall'atto costitutivo originale (o dal verbale secondo l'art. 181a ORC). In assenza di indicazione nell'atto costitutivo o nel verbale, lo statuto di diritto privato può essere confermato dall'organo superiore nella notificazione.</p> <p>Una persona giuridica di carattere ecclesiastico retta dal diritto pubblico cantonale¹² (fondazione ecclesiastica di diritto pubblico) può essere iscritta come istituto di diritto pubblico se indica le basi giuridiche che le conferiscono tale qualità e, se del caso, le decisioni di diritto pubblico dell'organo con la competenza di costituirlo¹³.</p>
<p>Definizione delle fondazioni ecclesiastiche</p>	<p>Per beneficiare delle esenzioni previste per le fondazioni ecclesiastiche, una fondazione di diritto privato deve¹⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perseguire uno scopo religioso¹⁵; e - intrattenere con una comunità religiosa un legame organico sufficientemente intenso da permettere una sorveglianza interna autonoma comparabile a una vigilanza statale¹⁶.
<p>Notificazione e documenti giustificativi</p>	<p>Le fondazioni devono dimostrare che i criteri summenzionati sono adempiuti e produrre i documenti giustificativi necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo scopo religioso deve risultare dall'atto costitutivo (o dal verbale secondo l'art. 181a ORC); - il legame organico deve essere dimostrato con una dichiarazione della comunità religiosa che conferma il legame con la fondazione e l'esercizio di una sorveglianza autonoma. <p><u>Eccezioni:</u> l'ufficio del registro di commercio rinuncerà a esigere la presentazione di documenti giustificativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il carattere ecclesiastico della fondazione è generalmente noto; o - su presentazione di una decisione (amministrativa o giudiziaria) che constata il suo non assoggettamento alla vigilanza statale.

¹¹ DTF 106 II 106, JdT 1982 I 220, consid. 3; VEZ, Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, ad art. 87 n. 3.

¹² Art. 59 cpv. 1 CC.

¹³ Art. 106 cpv. 1 lett. a e 107 lett. d ORC.

¹⁴ Non esiste alcuna definizione legale della fondazione ecclesiastica. Questa nozione è stata tuttavia precisata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Cfr. DTF 106 II 106, JdT 1982 I 220, consid. 3; DTF 106 II 114, JdT 1981 I 105, consid. 2. Cfr. anche VEZ, Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, ad art. 87 n. 2; GRÜNNIGER, Commentaire bâlois, CC I, 5^a ed., Basilea 2010, ad art. 87 n. 4 segg.

¹⁵ Lo scopo religioso deve apparire come la manifestazione di un ideale religioso e l'espressione di un'assistenza spirituale e religiosa o di un'attività pastorale (VEZ, Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, ad art. 87 n. 2).

¹⁶ Una comunità religiosa è organizzata giuridicamente e si propone di mantenere e diffondere, tramite la dottrina, l'insegnamento e il culto, una professione di fede comune, a prescindere che si tratti di una Chiesa nazionale o una Chiesa libera, ossia un'associazione non riconosciuta come una corporazione di diritto pubblico (VEZ, Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, ad art. 87 n. 2). La fondazione ecclesiastica esiste soltanto se la comunità religiosa cui è collegata accetta di assumerne la vigilanza. Occorre inoltre che le competenze della comunità religiosa in materia di vigilanza sulla fondazione siano perlomeno altrettanto estese di quelle conferite dalla legge all'autorità di vigilanza statale. In caso di dubbio, la qualifica di fondazione ecclesiastica va rifiutata e la vigilanza va assunta dallo Stato (RIEMER, Commentaire Bernois, Die Stiftungen, Berna 1975, ST n. 197 seg.).

Procedura da seguire	<p>Le notificazioni d'iscrizione di fondazioni ecclesiastiche saranno trattate nella maniera seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il carattere ecclesiastico risulta chiaramente dalla notificazione e dai documenti giustificativi oppure è generalmente noto, la fondazione sarà iscritta senza comunicazione all'autorità di vigilanza; - se manifestamente i criteri non sono adempiuti, l'iscrizione sarà rifiutata, a meno che la fondazione non accetti di sottoporsi al regime ordinario (designazione di un ufficio di revisione, comunicazione all'autorità di vigilanza e vigilanza dello Stato); - se sussiste un dubbio, la procedura d'iscrizione sarà sospesa e l'incarto trasmesso all'autorità di vigilanza che, secondo le circostanze, appare competente per verificare le condizioni d'esenzione dal regime previsto per le fondazioni classiche; se ritiene che le condizioni non sono adempiute, l'autorità di vigilanza informa la persona incaricata che rifiuterà l'iscrizione della fondazione.
Contenuto dell'iscrizione	<p>L'iscrizione di una fondazione ecclesiastica nel registro di commercio menzionerà, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 95 ORC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sotto la rubrica «forma giuridica», il fatto che si tratta di una fondazione (senza altra indicazione in merito al suo carattere ecclesiastico); - sotto la rubrica «osservazioni»: <ul style="list-style-type: none"> - il fatto che la fondazione non sottostà a una vigilanza statale¹⁷ e non è obbligata a designare un ufficio di revisione in ragione del suo carattere ecclesiastico (con all'occorrenza l'indicazione della data della decisione che constata il non assoggettamento); - il nome dell'autorità ecclesiastica che esercita la vigilanza. <p><u>Testo di pubblicazione:</u></p> <p><i>«La fondazione è una fondazione ecclesiastica che non sottostà a una vigilanza statale e non è obbligata a designare un ufficio di revisione. (ev. «Con [decisione/sentenza] del [data] del [tribunale/autorità], la fondazione è stata esentata dalla vigilanza statale in ragione della sua qualità di fondazione ecclesiastica e di conseguenza non è obbligata a designare un ufficio di revisione.») La vigilanza è esercitata da [nome dell'autorità ecclesiastica che esercita la vigilanza].»</i></p> <p>Le fondazioni ecclesiastiche che sottopongono la loro contabilità al controllo (ordinario o limitato ai sensi della legge) di un ufficio di revisione potranno richiedere l'iscrizione nel registro di commercio.</p>
Modificazione	<p>L'organo superiore della fondazione è competente per richiedere l'iscrizione dei fatti relativi alla modificazione (essenziale o accessoria) dello scopo o dell'organizzazione della fondazione ecclesiastica.</p> <p>La decisione di approvazione della modificazione da parte della comunità religiosa cui la fondazione è legata deve essere allegata alla notificazione.</p>
Soppressione	<p>Il giudice pronuncia la soppressione della fondazione ecclesiastica (art. 88 cpv. 2 CC).</p>
Lacune	<p>Se una fondazione ecclesiastica presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (p. es. assenza dell'organo superiore della fondazione), l'ufficio del registro di commercio deve agire d'ufficio conformemente all'articolo 154 ORC e, all'occorrenza, chiedere al giudice di prendere le misure necessarie¹⁸.</p>

¹⁷ Per le fondazioni ecclesiastiche sottoposte a una vigilanza di diritto pubblico cantonale (cfr. nota a piè di pagina 10), vanno menzionate la base legale di diritto cantonale e l'autorità di vigilanza.

¹⁸ È colmata la lacuna dell'art. 941a cpv. 2 CO, che prevede soltanto il caso delle fondazioni sottoposte al controllo di un'autorità di vigilanza statale. La competenza di principio del giudice civile in materia di fondazioni ecclesiastiche e di famiglia deriva dagli art. 87 cpv. 2 e 88 cpv. 2 CC.

b) Iscrizione delle fondazioni di famiglia

12

Definizione delle fondazioni di famiglia	Le fondazioni di famiglia si distinguono dalle fondazioni classiche per il loro scopo e la loro cerchia di destinatari. Si prefiggono di pagare le spese di educazione, dotazione o assistenza dei membri della famiglia.
Nullità delle fondazioni di mantenimento	La fondazione di famiglia che accorda ai suoi membri i redditi o la sostanza dei propri beni o altri vantaggi derivanti da tali beni, senza stabilire condizioni speciali legate a una determinata situazione ma semplicemente per permettere loro un più elevato tenore di vita, è nulla. Può tuttavia essere convertita in fondazione classica ¹⁹ .
Notificazione e documenti giustificativi	Gli elementi della fondazione di famiglia (scopo e cerchia dei destinatari) devono risultare dall'atto costitutivo allegato alla notificazione d'iscrizione. In caso di perdita dell'atto costitutivo d'origine, le fondazioni di famiglia non beneficiano delle agevolazioni previste dall'ORC per le fondazioni ecclesiastiche.
Procedura da seguire	Se ritiene di trovarsi in presenza di una fondazione di mantenimento, l'ufficio del registro di commercio rifiuta l'iscrizione. Se ritiene che si tratti di una fondazione mista ²⁰ sottoposta al regime previsto per le fondazioni classiche, procede all'iscrizione e la comunica all'autorità di vigilanza che gli appare competente.
Contenuto dell'iscrizione	L'iscrizione di una fondazione di famiglia nel registro di commercio menzionerà, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 95 ORC: <ul style="list-style-type: none"> - sotto la rubrica «forma giuridica», il fatto che si tratta di una fondazione (senza precisare che si tratta di una fondazione di famiglia); - sotto la rubrica «osservazioni»: il fatto che la fondazione non sottostà a una vigilanza statale e non è obbligata a designare un ufficio di revisione in quanto si tratta di una fondazione di famiglia (con all'occorrenza l'indicazione della data della decisione che constata il non assoggettamento); <u>Testo di pubblicazione:</u> <i>«La fondazione è una fondazione di famiglia che non sottostà a una vigilanza statale e non è obbligata a designare un ufficio di revisione. (ev. «Con [decisione/sentenza] del [data] del [tribunale/autorità], la fondazione è stata esentata dalla vigilanza statale in ragione della sua qualità di fondazione di famiglia e di conseguenza non è obbligata a designare un ufficio di revisione.»)</i> Le fondazioni di famiglia che sottopongono la loro contabilità al controllo (ordinario o limitato ai sensi della legge) di un ufficio di revisione potranno richiedere l'iscrizione nel registro di commercio.
Modificazioni	L'organo superiore della fondazione è competente per richiedere l'iscrizione dei fatti relativi alla modificazione (essenziale o accessoria) dello scopo o dell'organizzazione della fondazione di famiglia.
Soppressione e lacune	I principi enunciati a proposito delle fondazioni ecclesiastiche sono validi anche per le fondazioni di famiglia.

¹⁹ DTF 93 II 439, JdT 1969 I 37, consid. 5.

²⁰ Cfr. n. 8 sopra.

V. Sorte delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia non iscritte alla scadenza del termine di cinque anni

- 13 Le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia costituite prima del 1° gennaio 2016 beneficiano di un termine di cinque anni per richiedere l'iscrizione nel registro di commercio. Trascorso questo termine, le fondazioni non iscritte conserveranno la qualità di persone giuridiche²¹, ma rischieranno una procedura d'iscrizione d'ufficio²², o addirittura sanzioni penali²³.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

²¹ Cfr. [Comunicazione UFRC 1/15](#) del 24 giugno 2015, titolo III e nota a piè di pagina 5.

²² Art. 152 ORC.

²³ Art. 153 del Codice penale (CP; RS [311.0](#)), che punisce la dissimulazione di fatti che devono essere iscritti nel registro di commercio.